

REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE
AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA TOSCANA

ex art. 82- terdecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 82 *terdecies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*), l'organizzazione ed il funzionamento dell'ARS Regionale di Sanità della Regione Toscana (di seguito denominata anche ARS).
2. In particolare il regolamento specifica:
 - a) le attribuzioni del comitato di indirizzo e controllo;
 - b) i compiti del direttore e dei coordinatori degli osservatori e le procedure per la sostituzione, in caso di assenza ed impedimento del direttore e dei responsabili degli osservatori;
 - d) i criteri per la costituzione delle articolazioni delle strutture organizzative definite dalla legge regionale.
3. Agli effetti del presente regolamento, con le parole "legge regionale" s'intende sempre richiamata la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*).

Articolo 2
(Principi)

1. L'organizzazione dell'ARS si ispira ai criteri dettati dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, tenuto conto della specificità dei compiti attribuiti all'ente.
2. Conformemente a quanto disposto dal d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto delle competenze che la legge regionale conferisce al direttore ed ai coordinatori degli osservatori, è riconosciuta e garantita l'autonomia dei dirigenti nella gestione delle attività ed è prevista la loro collaborazione all'elaborazione delle proposte di programma di attività.

Articolo 3
(Sede legale)

1. L'ARS ha la propria sede legale in Firenze – Via Pietro Dazzi n. 1, nel complesso denominato "Villa La Quiete alle Montalve".

Articolo 4
(Organi)

1. Gli organi dell'ARS sono:
 - a) il comitato di indirizzo e controllo;
 - b) il direttore;
 - c) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5
(Funzionamento del comitato di indirizzo e controllo)

1. Il comitato di indirizzo e controllo esercita le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS affidate dalla legge regionale e dal presente regolamento.
2. Il comitato in particolare:
 - a) approva, su proposta del Direttore, il programma di attività entro il 30 novembre;
 - b) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;
 - c) valuta, anche sulla base della relazione annuale del Direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.

3. Il comitato provvede ad adottare un disciplinare di funzionamento.
4. Il presidente del comitato di indirizzo e controllo:
 - a) convoca e presiede le sedute del comitato stabilendone l'ordine del giorno; dirige la discussione, assicurando pari opportunità di intervento a tutti i componenti; autorizza la partecipazione alle sedute del comitato di soggetti diversi da quelli previsti dalla legge;
 - b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione sull'attività svolta dall'ARS, elaborata dal Direttore.
5. Il comitato di indirizzo e controllo tiene la sua prima seduta su convocazione del presidente, non oltre trenta giorni dalla sua nomina. Decorsi trenta giorni senza che il presidente abbia provveduto, il comitato può essere convocato dal componente più anziano di età.

Articolo 6 **(Il direttore)**

1. Il direttore, ai sensi dell'art. 82 novies della legge regionale, rappresenta legalmente l'ARS ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il direttore sovrintende le attività, assicurando l'attuazione dei programmi, impartendo indirizzi tecnico amministrativi allo scopo di assicurare l'unitarietà di azione dell'ARS.
3. Il direttore, oltre ai compiti attribuiti dalla legge regionale:
 - a) cura i rapporti con gli organi dell'ARS;
 - b) sottoscrive i protocolli d'intesa e gli accordi di carattere generale conclusi dall'ARS con soggetti pubblici e privati;
 - c) definisce, nel rispetto del presente regolamento, i criteri di organizzazione generale ed individua l'articolazione organizzativa dell'ARS e le posizioni di livello dirigenziale, delle quali nomina i responsabili, determina la tipologia ed i livelli retributivi correlati alle posizioni dirigenziali ed alle posizioni organizzative, nel rispetto dei CCNLL;
 - d) assegna i budget alle strutture, sentiti i coordinatori degli osservatori, nonché le risorse umane e strumentali;
 - e) verifica annualmente, anche al fine della determinazione della retribuzione di risultato, i risultati conseguiti dai coordinatori degli osservatori e dal personale assegnato; esercita verifiche e controlli sulle attività svolte, con facoltà di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - f) promuove le condizioni per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
4. Il direttore inoltre:
 - nomina i rappresentanti dell'ARS in enti e organismi esterni e autorizza i dipendenti dell'ARS allo svolgimento di incarichi extra-impiego;
 - ha la titolarità dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e presiede la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata;
 - definisce il fabbisogno triennale del personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle norme statali e regionali in materia di personale;
 - stipula i contratti individuali di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro per il comparto Funzioni Locali vigenti nel tempo;
 - convoca almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale dell'ARS, per l'esame e la verifica del piano di lavoro, della situazione organizzativa e delle condizioni di lavoro;
 - svolge la funzione di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 165/2001 e del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
5. Il direttore si avvale di un Comitato esecutivo di cui fanno parte il direttore, che lo presiede, i coordinatori e i dirigenti responsabili delle strutture. Il Comitato esecutivo è la struttura nella quale si realizza ordinariamente l'attività di supporto dei dirigenti al Direttore per le materie di competenza di questi. Entro il comitato esecutivo è condotta la verifica dell'attuazione dei programmi di attività, del piano di lavoro e delle disposizioni in materia di organizzazione, nonché la definizione delle decisioni e

delle proposte relativamente all'attività generale dell'ARS. La convocazione avviene anche su proposta di almeno due dirigenti, compreso i coordinatori.

6. Per assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle diverse strutture operative, è costituito anche un comitato tecnico scientifico composto dai coordinatori, dai dirigenti responsabili delle strutture e dai titolari delle posizioni organizzative. Alle riunioni dei comitati può partecipare su invito anche altro personale competente per la materia trattata.

7. Il direttore, in caso di assenza temporanea è sostituito da un coordinatore o da un dirigente dell'ARS, da lui designato.

8. Al direttore compete, oltre al trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Articolo 7

(Il collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti, per le materie di sua competenza, esercita le seguenti funzioni:

a) controlla la regolarità amministrativa e contabile con diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARS; verifica la gestione della cassa economale almeno ogni novanta giorni;

b) relaziona sulla conformità del bilancio preventivo, pluriennale e di esercizio, alle disposizioni vigenti in materia; copia di tale relazione deve essere allegata agli atti di bilancio al momento della loro trasmissione alla Giunta regionale;

c) presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ARS.

2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede le riunioni del collegio;

b) tiene i rapporti con il direttore e con il comitato di indirizzo e controllo;

c) partecipa alle sedute del comitato di indirizzo e controllo, su richiesta del presidente o del direttore o su propria motivata richiesta autorizzata dal presidente del comitato.

Articolo 8

(Personale)

1. Il personale dipendente dell'ARS è iscritto in apposito ruolo.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e dall'art. 82 della legge regionale il direttore, approva il fabbisogno triennale di personale, tenendo conto dei profili professionali e delle competenze maggiormente rispondenti alle esigenze dell'ARS, in coerenza con il programma di attività e della performance nonché degli equilibri di bilancio e nel rispetto delle norme statali e regionali in materia di personale, predisponendo il piano annuale delle assunzioni.

3. Il direttore determina la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo.

4. Nei confronti del personale dell'ARS trovano applicazione le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Funzioni Locali.

Articolo 9

(Strutture organizzative)

1. L'ARS svolge le proprie funzioni attraverso distinte strutture organizzative, cui è preposto un dirigente responsabile.

2. Le strutture organizzative, ai sensi dell'art. 82-duodecies della legge regionale, per l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche sono l'osservatorio di epidemiologia e l'osservatorio per la qualità e l'equità. La responsabilità di tali strutture è affidata ad un coordinatore.

3. Le funzioni tecnico-amministrative di supporto sono svolte dalla struttura operativa "tecnico-amministrativa" affidata al direttore.

Articolo 10
(Funzioni degli osservatori)

1. L'osservatorio di epidemiologia ha il compito di:

- a) definire e sviluppare strumenti per l'analisi dei bisogni sanitari, produrre dati per stimare l'impatto dei determinanti individuali e contestuali di malattia, producendo stime di morbosità, mortalità, attesa di vita, disabilità, anche tramite registri di patologia;
- b) svolgere indagini epidemiologiche sui principali fattori di rischio e di valutazione della salute di popolazione, localmente rilevanti, anche in collaborazione con i soggetti competenti in materia ambientale e sociale presenti sul territorio;
- c) definire sistemi di indicatori di salute con particolare riferimento alle disuguaglianze sociali, di accesso ai servizi, di esito degli interventi, in collaborazione con l'osservatorio per la qualità e l'equità;
- d) indagare gli effetti delle terapie, anche farmacologiche, e l'uso appropriato dei farmaci;
- e) supportare con competenze tecnico-scientifiche la programmazione regionale, l'attivazione e la valutazione di modelli e/o interventi assistenziali;
- f) contribuire alla elaborazione di strumenti per la promozione, prevenzione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico e di salute.

2. L'osservatorio per la qualità e l'equità ha il compito di:

- a) progettare e definire indicatori e standard di qualità dei servizi sanitari e percorsi assistenziali, anche in funzione del processo di accreditamento istituzionale;
- b) collaborare con le strutture regionali del governo clinico e le aziende sanitarie nella definizione di indicatori e di standard di qualità e nella elaborazione di linee guida relative alla qualità dei servizi;
- c) svolgere analisi e individuare strumenti per verificare la qualità, l'equità di accesso e gli esiti delle cure;
- d) concorrere alla definizione di sistemi di monitoraggio orientati al monitoraggio della qualità dei servizi sanitari ospedalieri e socio sanitari territoriali;
- e) promuovere e fornire supporto a progetti di formazione per il miglioramento della qualità tecnico-organizzativa e gestionale dei servizi socio-sanitari;
- f) definire sistemi di indicatori di salute e di esito degli interventi e delle azioni sanitarie e sociali, in collaborazione con l'osservatorio di epidemiologia;

3. Gli osservatori di cui ai commi 1 e 2 svolgono, altresì, le seguenti funzioni:

- contribuire all'aggiornamento permanente degli operatori del SSN per i temi di competenza, secondo la disciplina recata dall'art. 51 della legge regionale;
- collaborare con le aziende sanitarie e gli altri enti pubblici e promuovere la costruzione e il consolidamento di reti di operatori per lo sviluppo di progetti collaborativi, regionali o interaziendali, finalizzati alla diffusione di buone pratiche assistenziali e all'applicazione di linee guida.

4. Le funzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate attraverso una costante relazione con le direzioni della Giunta regionale competenti per materia e con gli altri soggetti deputati dalle disposizioni normative e programmatiche regionali, favorendo il coordinamento operativo e l'integrazione professionale e scientifica tra gli osservatori dell'ARS.

5. Le collaborazioni esterne degli osservatori avvengono su progetti specifici e sono finalizzate ad ottimizzare le competenze presenti nella regione nei campi di interesse.

6. Gli osservatori collaborano, altresì, su specifici progetti con le Università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le società scientifiche di settore, Agenas, Istituto superiore di sanità, Ministeri, altri istituti di ricerca, nonché altri soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali.

7. I rapporti operativi fra gli osservatori e le strutture delle aziende sanitarie e degli altri soggetti pubblici e privati sono, di norma, regolamentati attraverso specifici accordi convenzionali fra le rispettive amministrazioni.

8. Gli osservatori di cui al presente articolo, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono essere articolate in settori, la cui responsabilità è attribuita a dirigenti.

Articolo 11

(Contenuti della funzione dirigenziale)

1. I coordinatori degli osservatori e i dirigenti dell'ARS hanno il compito di:
 - a) dare attuazione ai programmi, ai piani di lavoro ed alle disposizioni emanati dal Comitato di indirizzo e controllo e dal Direttore, secondo le rispettive competenze;
 - b) collaborare con gli organi istituzionali, formulando proposte per gli atti di competenza di questi anche attraverso attività di elaborazione, di studio e ricerca;
 - c) assicurare la gestione finanziaria ed amministrativa, con diretta emanazione degli atti amministrativi e di diritto privato per conto dell'ARS ed assumere i relativi autonomi poteri di spesa, rispondendo della stessa e dei relativi risultati, relativamente ai poteri di gestione a ciascuno di essi attribuiti;
2. Non rientrano nella funzione dirigenziale l'emanazione degli atti di competenza degli organi istituzionali, secondo quanto disposto dalla legge regionale e dal presente regolamento, la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio dell'ARS.
3. In particolare i coordinatori degli osservatori svolgono altresì i seguenti compiti:
 - a) direzione, organizzazione e gestione di una delle strutture organizzative di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - b) esercizio delle funzioni di coordinamento scientifico e di sviluppo organizzativo e gestionale;
 - c) esercizio di verifiche e controlli sulle attività dei dirigenti assegnati alle proprie strutture, con facoltà di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia.
4. I coordinatori degli osservatori, nei casi di impossibilità o di temporanea assenza sono sostituiti, su loro proposta, dall'altro coordinatore o da un dirigente della propria struttura. La sostituzione deve essere comunicata al direttore e al soggetto interessato.

Articolo 12

(Atti dei dirigenti e relativa pubblicità)

1. Il direttore, i coordinatori degli osservatori e i dirigenti dei settori esercitano le proprie funzioni mediante l'adozione di atti amministrativi, denominati decreti.
2. Gli atti amministrativi sono numerati e registrati nel sistema di gestione documentale adottato. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
3. Per assicurare la pubblicità dell'azione amministrativa, gli atti registrati, che non siano esclusi dal diritto di accesso, sono pubblicati sul sito web dell'ARS secondo la normativa in materia.

Articolo 13

(Principi contabili)

1. L'ARS, ispirandosi ai principi contabili generalmente riconosciuti e nel rispetto della normativa regionale in materia, adotta la contabilità di tipo economico patrimoniale in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
2. L'ARS adotta il sistema budgetario come strumento per indirizzare ed orientare le scelte e per la verifica dei risultati raggiunti. Il direttore individua, sentiti i coordinatori degli osservatori e sulla base del programma di attività, il budget da assegnare a ciascuna struttura operativa.
3. Il direttore, con proprio atto, approva, in conformità ai principi dell'ordinamento vigente, il disciplinare di contabilità e amministrazione dell'ARS.
4. L'atto, di cui al comma 3, disciplina la gestione dei servizi tramite l'istituto cassiere e la gestione della cassa economale, la tenuta dei libri contabili, il ricorso all'anticipazione di cassa ed all'indebitamento, l'utilizzazione del patrimonio e l'inventariazione dei beni, le registrazioni contabili.

Articolo 14

(Principi e modalità per il trattamento dei dati personali)

1. L'ARS riconosce il valore del diritto alla protezione dei dati, promuovendo al proprio interno la diffusione della cultura della riservatezza, che esprime nel nostro ordinamento un atto di alta civiltà.

2. L'ARS per l'esercizio delle proprie funzioni può effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni, utilizzando anche i dati degli enti, agenzie e fondazioni regionali e procedere alla raccolta di dati attinenti alla salute a carattere regionale, attraverso la raccolta diretta e sistematica e l'accesso a banche dati, nonché alla loro elaborazione, pubblicazione e diffusione, nei limiti e con le garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalle leggi regionali in materia di protezione dei dati e dai relativi regolamenti di attuazione.
3. Il trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale è, altresì, condotto in osservanza degli appositi codici di deontologia e buona condotta. Il rispetto delle disposizioni dei codici costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.
4. Il trattamento dei dati di cui al comma 2 è effettuato nel rispetto della dignità delle persone fisiche, della loro riservatezza ed identità personale, nonché nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali dell'individuo riconosciute nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Articolo 15

(Titolare in materia di protezione dei dati)

1. L'ARS nel suo complesso è titolare dei dati personali utili per l'esercizio delle proprie funzioni ed esercita un potere decisionale del tutto autonomo, anche unitamente ad altro titolare, sulle finalità e le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, tramite il direttore, in qualità di rappresentante legale dell'ente.
2. Il titolare adotta misure tecniche ed organizzative adeguate ed efficaci in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e in applicazione dei principi in esso contenuti.
3. Il titolare individua le figure previste dal citato regolamento UE, definendone analiticamente i compiti, impartendo le istruzioni tecniche cui attenersi, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli atti in materia di organizzazione del personale, attività contrattuale, contabilità e patrimonio già adottati dall'ARS sono adeguati alla presente disciplina.